

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Plus e minusvalenze in uscita dal regime forfetario***

di **Sandro Cerato**

La permanenza o l'uscita dal regime forfetario porta con sé importanti conseguenze anche nella determinazione dei **componenti straordinari di reddito**.

Infatti, si ricorda che non partecipano alla formazione del reddito nel regime forfetario le **plusvalenze e le minusvalenze realizzate**, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive.

È quanto a suo tempo affermato dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 10/E/2016](#), in cui è stato chiarito che *“la mutata lettera della norma, in un'ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario”*.

Di conseguenza, per i soggetti in regime forfetario, non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, **le plusvalenze e le minusvalenze anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l'applicazione del regime forfetario**.

In merito alle plusvalenze e/o alle minusvalenze realizzate **dopo l'uscita dal regime forfetario**, l'[articolo 1, comma 72, L. 190/2014](#), dispone che il **costo dei beni strumentali** acquistati:

- negli anni anteriori all'ingresso nel regime forfetario è pari al **costo non ammortizzato**, risultante dal libro dei beni ammortizzabili nell'anno che precede l'adozione del regime forfetario;
- nel periodo di applicazione del regime forfetario è pari al **prezzo d'acquisto**.

Posto che la citata disposizione nulla precisa con riferimento ai **criteri di determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze**, ciò sembrerebbe avvalorare l'ipotesi *“dell'implicita volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell'alienazione dei beni strumentali acquisiti nel medesimo periodo o nei periodi precedenti all'ingresso nel regime di favore”* ([circolare 10/E/2016](#)).

Con la [risposta all'interpello n. 478 dell'11.11.2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto appena illustrato in merito alla non imponibilità delle plusvalenze limitatamente ai beni relativi all'impresa, realizzate nell'ambito della **cessione d'azienda**, precisando, però, che deve essere riservato un differente trattamento fiscale per le **somme imputabili ad avviamento**.

In particolare, è stato precisato che la **cessione d'azienda effettuata da un imprenditore individuale in regime forfetario** genera **plusvalenze non imponibili** per la parte di corrispettivo riferibile ai beni aziendali e **ricavi imponibili** per la parte riferibile ad **avviamento**.

È stato affermato, infatti, che il **corrispettivo della cessione d'azienda imputabile ad avviamento** non rappresenta un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa (il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali), ma rappresenta un **valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica dell'azienda** ceduta che, in quanto tale, deve essere ricondotta nell'ambito dei ricavi assoggettati ad **imposta sostitutiva**. In virtù di quanto appena affermato, consegue che il **corrispettivo** della cessione d'azienda riferibile all'avviamento dovrà essere soggetto a prelievo impositivo, con possibilità di:

- assoggettarlo a **tassazione separata ai fini Irpef**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. g\), Tuir](#), qualora l'azienda ceduta sia posseduta dall'imprenditore individuale da almeno 5 anni, ovvero;
- farlo concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, cui applicare il **coefficiente di redditività** per determinare il reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva (del 15% o del 5%, in caso di imprenditore **start up**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di 1 giornata intera

## IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)